

## Art. 3.

Durante la proroga del corso legale, la Banca d'Italia provvederà agli accantonamenti e ai reinvestimenti considerati dagli articoli 53, 54 e 78 (primo comma) del citato testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, prelevando i titoli dal fondo di scorta di cui all'articolo 34 del testo medesimo.

La Commissione propone pure di sospendere la discussione di questo articolo. Non opponendosi l'onorevole ministro del tesoro, pongo a partito la sospensiva.

(È approvato).

## Art. 4.

È prorogata, fino al 31 dicembre 1902, agli Istituti di emissione la facoltà di fare alle Provincie anticipazioni di versamento di rate di sovrimposta per un ammontare non eccedente il valore di una rata.

Anche per questo articolo, dalla Giunta vien proposta la sospensiva; sospensiva che dal ministro è accettata.

Metto a partito la sospensiva di questo articolo.

(Dopo prova e controprova, la sospensiva è approvata).

## Art. 5.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolanze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (Allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Rubini, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Rubini, ministro del tesoro. Prima di me, ha chiesto di parlare l'onorevole Sonnino.

Presidente. I ministri hanno sempre la precedenza.

Rubini, ministro del tesoro. Credo forse di interpretare il desiderio dell'onorevole Sonnino.

È incorsa una inesattezza nella dicitura di questo articolo. Invece di dire: *sono prorogate le agevolanze*, ecc., si deve dire: *sono confermate*: poichè non si tratta di una semplice proroga, ma di una disposizione in parte anche di ripristino.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Sonnino Sidney. Non intendo oppormi al merito dell'articolo: perchè ammetto che possa convenire ancora, per qualche tempo, di stimolare le smobilizzazioni: ma avrei qualche osservazione da fare sulla forma: perchè non vorrei che si costituisse un precedente pericoloso. Sotto la forma: *sono prorogate*, od anche: *sono confermate*, si potrebbe a questo modo far rivivere, per esempio, una legge napoletana che abbia avuto vigore fino al 1860, dicendo: *è prorogata la tal legge*.

Quando una legge è scaduta, è finita, è morta. Capisco che si può richiamare in vigore qualunque disposizione di una legge estinta; ciò non esce dalle facoltà del Parlamento; ma qui si parla di prorogare o confermare una cosa che non esiste più. Ora poichè col 31 dicembre 1899, le facoltà consentite dalla legge del 1895 sono scadute, non si può dire: *sono prorogate*, e nemmeno: *sono confermate*. È bensì vero che il testo unico delle leggi bancarie ha già prorogate alcune di queste disposizioni. Ma questo articolo, in fondo, o è inutile, o ripristina una legge già decaduta e spenta; poichè in quanto il testo unico dispone, è inutile che una nuova legge venga oggi a confermare; in quanto non dispone, si tratta veramente di ripristinare quello che c'era prima, ma che non esiste più da un anno.

Se la Camera vuole oggi riconcedere alcune facoltà concesse in passato, lo faccia pure; ma si dica chiaramente che si tratta di richiamare in vigore le disposizioni della legge del 1895, per quelle parti che non sono contenute nelle altre leggi posteriori.

Presidente. Mi pare che possiamo essere tutti d'accordo quando l'articolo fosse modificato in questi termini:

« Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 23 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895 n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolanze fiscali consentite dalle leggi